



**Comune  
di Signa**  
*Città Metropolitana di Firenze*

# **COMUNE DI SIGNA REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 19.02.2018, modificato con delibera n. 16 del 11.03.2019 e n. 119 del 27.11.2020.**



## INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Presupposto dell'Imposta – Soggetto passivo dell'imposta

Art. 3 – Esenzioni dal pagamento dell'imposta e fattispecie peculiari.

Art. 4 – Misura dell'imposta

Art. 5 – Obblighi del soggetto passivo.

Art. 6 – Obblighi del gestore

Art. 6 – Bis Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on line.

Art. 7 – Versamento dell'imposta

Art. 8 – Obbligo di informazione

Art. 9 – Controllo e accertamento dell'Imposta

Art. 10 – Sanzioni

Art. 11 – Riscossione coattiva

Art. 12 – Rimborsi

Art. 13 – Contenzioso

**Art. 14 – Disposizioni transitorie**

**Art. 15 Entrata in vigore e disposizioni finali**



## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto legislativo 23/2011.
2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, gli obblighi degli operatori che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on-line e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Art. 2**

### **Presupposto dell'Imposta – Soggetto passivo dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive che offrono ospitalità a qualsiasi titolo, comprendendo anche gli immobili o parti di essi destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Signa.  
1bis. All'interno del presente regolamento si considerano gestori delle strutture ricettive anche il locatario di alloggi per locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con Legge 21.06.2017 n. 96
2. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive alberghiere o extralberghiere, inclusi coloro che soggiornano a titolo di locazione breve/turistica senza essere residente nel Comune di Signa. L'imposta è dovuta rispettivamente, per le strutture alberghiere fino ad un massimo di 2 notti consecutive, per le strutture extra-alberghiere e la locazione breve fino ad un massimo di 5 notti consecutive. Ai sensi dell'art. 4 comma 5-ter del Decreto Legge 24/04/2017 n. 50 convertito nella legge 21/06/2017 n. 96, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, il soggetto che esercita attività di intermediazione, anche mediante portali telematici, è responsabile **degli obblighi tributari e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 al Comune di Signa in qualità di responsabile del pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 180, comma 3 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché di tutti gli altri adempimenti** previsti dalla legge e dal presente regolamento per i gestori delle strutture ricettive.

## **Art. 3**

### **Esenzioni dal pagamento dell'imposta e fattispecie peculiari.**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
  - a) I minori fino al compimento di 12 anni;
  - b) I malati e coloro che assistono i degenti ricoverati per finalità sanitarie presso ospedali pubblici e/o strutture di cura private della Città Metropolitana di Firenze, anche in regime di day hospital (day surgery/day service), per un massimo di n.2 accompagnatori per paziente.  
L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
  - c) un autista per ogni pullman
  - d) una guida turistica di accompagnamento ogni 15 unità
  - e) i portatori di handicap non autosufficienti. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.



## Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

- f) il personale appartenente alla Polizia di stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per ordine di servizio
- g) coloro che siano stati alloggiati nelle strutture ricettive dallo stesso Comune di Signa a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi, di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario e coloro che, di conseguenza, nelle fattispecie suddette, prestino servizio di soccorso (ovvero facenti parte di associazioni, protezioni civile, agenti di polizia, carabinieri, militari, vigili del fuoco, etc.);
- h) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolga attività lavorativa.

2. Per coloro che soggiornino per motivi di lavoro nel territorio del Comune di Signa ed effettuino ripetuti e sistematici pernottamenti all'interno del mese solare, l'imposta si applica limitatamente ai primi 2 giorni di pernottamento per le strutture alberghiere e per i primi 5 giorni di pernottamento per le strutture extra-alberghiere, computando a tal fine in entrambi i casi solo i giorni feriali.

### Art. 4

#### Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno con l'applicazione di una tariffa unica senza vincoli di stagionalità.

### Art. 5

#### Obblighi del soggetto passivo

1. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo entro il momento della partenza dalla struttura ricettiva. **In caso di mancato pagamento da parte del soggiornante, il gestore è comunque tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.**
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art.1 comma 161 D.Lgs. 296/2006 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.

### Art. 6

#### Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive, intese ai sensi del presente regolamento, ubicate nel territorio comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente registrare la propria struttura nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.
2. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web. I gestori dei portali telematici e/o piattaforme on line, sono altresì obbligati ad informare i propri utenti sulle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno tramite i propri strumenti informatici.
3. I gestori hanno l'obbligo di **comunicare** e versare periodicamente alla fine di ogni trimestre entro il giorno 15 del mese successivo all'Ente, il numero dei soggetti esenti in base all'art.3, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa.



## **Comune di Signa**

*Città Metropolitana di Firenze*

5. La **comunicazione** è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica.
6. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Signa.
7. **A decorrere dall'anno d'imposta 2020 i gestori delle strutture ricettive, responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno devono presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione cumulativamente ed esclusivamente in via telematica con le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.**

### **Art.6 bis –**

#### **Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on line.**

1. I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive anche mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare e incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni o corrispettivi, possono stipulare apposite convenzioni con l'Ente per l'incasso e il riversamento dell'imposta di soggiorno. In tali casi, l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno e comunque prima del check-out.
2. Nei casi di pagamento anticipato dell'imposta da parte del soggetto passivo (ad esempio al momento della prenotazione), il relativo importo è determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento.
3. I portali telematici e/o le piattaforme on line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno in qualità di agenti della riscossione e in quanto tali, per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma, assumono tutti gli obblighi del gestore previsti all'articolo 6, così come gli altri obblighi stabiliti nella Convenzione in accordo con il Comune. Rimangono a carico delle strutture ricettive e dei gestori gli obblighi di riscossione e riversamento, nonché di rendicontazione con riguardo ai pernottamenti prenotati o offerti al di fuori della piattaforma.
4. Qualora la prenotazione mediante piattaforma on line sia effettuata presso una struttura con pagamento anticipato, il differenziale tra la tariffa corrisposta al momento della prenotazione e quella stabilita dal Comune di Signa dovrà essere pagata dall'ospite durante il suo soggiorno e versata dal responsabile della struttura entro i termini regolamentari.
4. I portali telematici e/o le piattaforme on line applicheranno le esenzioni tramite un processo di rimborso gestito direttamente su richiesta del soggetto esente, con obbligo di rendicontazione all'Ente.
5. Le modalità operative per l'attuazione degli obblighi e per consentire le attività di controllo potranno essere definite con maggiore dettaglio nell'atto convenzionale.

### **Art. 7**

#### **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.



## Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

2. Il gestore della struttura ricettiva o dei portali telematici e/o piattaforme on-line effettuano il **versamento** al Comune di Signa dell'imposta di soggiorno dovuta, entro 15 giorni dalla fine di ciascun **trimestre**, con le modalità predisposte dall'Amministrazione e che saranno pubblicizzate e rese disponibili nel sito internet della stessa.

### Art. 8

#### Obbligo di informazione

1. Il Comune predispone a proprie spese, in lingua italiana ed in inglese, il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo fornisce alle strutture ricettive del territorio.
2. I gestori di cui all'art.2 provvedono ad allestire appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti il materiale informativo di cui al comma 1 e si impegnano a promuoverne la divulgazione.

### Art. 9

#### Controllo e accertamento dell'Imposta

1. Il Comune vigilerà sull'applicazione dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo **versamento** al Comune stesso da parte dei gestori delle strutture ricettive.
2. Il Comune effettua altresì il controllo sulla presentazione della **dichiarazione annuale e le comunicazioni trimestrali**. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'Amministrazione potrà:
  - a) Richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
  - b) Invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - c) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
4. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale, sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici.
5. **Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 commi da 161 a 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 dell'accertamento esecutivo.**

### Art. 10

#### Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento effettuate in materia tributaria sono punite con le sanzioni sulla base dei principi generali dettati dai Decreti legislativi 18/12/1997 n. 471, n. 472, n. 473, mentre quelle in materia amministrativa sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della Legge 689 del 1981.
2. Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività si applicheranno, in caso di assenza di titolo abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive.
3. Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche per quelle per le quali non è prescritta la preventiva autorizzazione e/o comunicazione di inizio attività, l'omessa registrazione sul portale prevista dall'art. 6 del presente regolamento, sarà punita con la sanzione



## Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

amministrativa pecuniaria da 150 a 500 Euro prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della legge 689 del 1981.

4. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, **alle scadenze previste dall'art. 6**, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 percento dell'importo non versato, **secondo** l'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, con le modalità di cui all'art. 16 D.Lgs. 472 del 1997.

**4bis Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui al art.6 comma7 si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200 percento dell'importo dovuto come previsto dall'articolo 180 del D.L. 34/2020.**

5. Qualora sia omessa, o risulti incompleta o infedele la **comunicazione** di cui all'art. 6 comma 3 del presente Regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.

6. La sanzione di cui al precedente comma 5 e 4 sarà irrogata per ogni **trimestre** in cui la **comunicazione** sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non siano mai state registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 6 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.

7. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5 e 6 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa. Al fine di quantificare l'importo dovuto gli uffici del Comune di Signa potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla Legge 296 del 27/12/2006 comma 179.

8. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.

9. Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 8 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24/11/1981 n. 689.

**10. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso così come introdotto D.L. 34/2020, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.**

**11. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.**

### Art. 11

#### Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

### Art. 12

#### Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta dovuta nel **trimestre**



## **Comune di Signa**

*Città Metropolitana di Firenze*

successivo. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiore ad Euro 12,00.

### **Art. 13**

#### **Contenzioso**

1 Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31/12/1992 n. 546 o a quella del giudice ordinario in relazione all'oggetto del contendere.

### **Art. 14**

#### **Disposizioni transitorie**

**1. Gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti dal previgente regolamento si intendono riferiti agli adempimenti antecedenti all'entrata in vigore dell'articolo 180 del D.L. 34/2020, pertanto i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare per il 2020 il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno – Modello 21 entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.**

### **Art.15**

#### **Entrata in vigore e disposizioni finali**

**1. Ai sensi dell'art. 13 comma 15 quater, del D.L. 201/2011 il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'articolo 180 del D.L. 34/2020 in quanto compatibile.**

**2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamenti vigenti in materia di tributi locali.**